



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 31/GST del 19 marzo 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 8/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 8/ 3/2025 SAPRI CALCIO - ATLETICO FAIANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Atletico Faiano con il quale la ricorrente elencava una serie di decisioni assunte dal DDG nel corso della gara rappresentandone l'erroneità e sostenendo che le stesse condizionavano al punto tale i propri calciatori in campo tanto da determinarli ad abbandonare il TDG. Rilevato che: ^ come è noto, le decisioni assunte dal DDG ex art. 10 co. 5 CGS, decisioni di carattere tecnico, non possono essere sindacate dal Giudice Sportivo; ^ a quanto si legge nel referto arbitrale, al min. 32 del secondo tempo di gioco, dopo la segnatura della rete del 2 - 0 da parte della società ospitante Sapri Calcio, si innescavano una serie di proteste da parte dei tesserati della società ricorrente Atletico Faiano con atteggiamenti irraguardosi, minacciosi e violenti nei confronti del DDG; ^ la terna veniva scortata negli spogliatoi ove attendeva l'arrivo delle Forze dell'Ordine; ^ i calciatori dell'Atletico Faiano abbandonavano il TDG. PQM delibera: ^ infliggere, in applicazione del combinato disposto dell'art. 10 co. 1 CGS e dell'art. 53 co. 1 CGS, la punizione sportiva della perdita della gara alla società Atletico Faiano con il risultato di 3 - 0 in favore della società Sapri Calcio; ^ infliggere l'ammenda di € 300,00, trattandosi di prima rinuncia, alla società Atletico Faiano per avere abbandonato il TDG; ^ infliggere 1 punto di penalizzazione alla società Atletico Faiano per avere abbandonato il TDG; ^ confermare tutti provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

ATLETICO FAIANO

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

ATLETICO FAIANO 1

AMMENDA

Euro 300,00 ATLETICO FAIANO

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 8/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 8/ 3/2025 ATLETICO CASTELFRANCI1983 - REAL CAPOSELE CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Atletico Castelfranci con il quale la ricorrente rappresentava il proprio rammarico per la designazione del DDG, Sig. Zarra Gerardo della Sezione AIA di Ariano Irpino, a quanto sostenuto in ricorso, originario di Caposele, paese della società avversaria Real Caposele. La ricorrente elencava una serie di decisioni erronee assunte dal DDG che avrebbero condizionato l'esito della gara. Rilevato che: ^ come è noto, le decisioni assunte dal DDG ex art. 10 co. 5 CGS, decisioni di carattere tecnico, non possono essere sindacate dal Giudice Sportivo; ^ qualora il DDG fosse originario di Caposele la sua designazione per la partita oggetto di ricorso sarebbe da considerarsi inopportuna. PQM, in parziale accoglimento del ricorso, delibera: ^ confermare il risultato di 1 - 2 in favore della società Real Caposele Calcio ed i provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale; ^trasmettere gli atti alla Procura Federale per le opportune determinazioni. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL CAMPIONATO U14 REGIONALE SILVER

GARE DEL 8/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 8/ 3/2025 FRANCESCO MADONNA - DI ROBERTO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, rilevato che il ricorso proposto dalla società Francesco Madonna giungeva oltre il termine previsto dall'art. 67 CGS. PQM dichiara lo stesso inammissibile e, per l'effetto, conferma il risultato di 0 - 2 in favore della società Di Roberto acquisito sul TDG. Conferma tutti provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 26 marzo 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
 - tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
 - tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;
- Pec: csat@pec.Indcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Publicato in NAPOLI il 19 marzo 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**